

L.R. 12 luglio 2023, n. 7: “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo” – oggetto assembleare n. 6903/2023

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 11 luglio 2023**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La legge regionale recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo” dispone - in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) - l’abrogazione di tre leggi regionali ed abroga e modifica numerose disposizioni normative regionali.

CAPO I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

Articolo 1 Finalità

La disposizione esplicita le finalità e del progetto di legge, nell’ottica della semplificazione e del miglioramento della qualità della legislazione.

Articolo 2 Abrogazioni

La disposizione contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

CAPO II

Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n.17 del 1993

La LR 17/1993 prevede che la gestione dei complessi forestali di proprietà regionale individuati quali patrimonio indisponibile siano gestiti tramite rapporti convenzionali e il trasferimento di apposite risorse regionali dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla LR 24/2011 o dalle Unioni di Comuni montani di cui agli art. 8 e 9 della LR 21/2012 o dagli Enti di gestione dei Parchi nazionali laddove il patrimonio indisponibile regionale ricade al loro interno.

La modifica si rende necessaria affinché possa essere individuato un ente gestore del patrimonio indisponibile forestale anche per quei territori non afferenti agli ambiti in passato di competenza delle Comunità Montane, gli art. 8 e 9 della LR 21/2012 regolano infatti solo questi territori. Per i territori non ricompresi tra quelli delle preesistenti Comunità Montane l’unico gestore ammesso dalla norma attuale è l’Ente di gestione delle Aree protette, ma le competenze territoriali degli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e quelli dei Parchi nazionali non sempre coprono i complessi forestali individuati come patrimonio indisponibile della Regione.

Sembra quindi opportuno dare la possibilità di gestire il patrimonio indisponibile forestale regionale anche ai Comuni, ove non sussista un’unione.

(Esiste effettivamente un caso per il quale attualmente non è individuabile un ente gestore: si tratta del Complesso forestale denominato “Bosco della Panfilia”, di circa 80 ettari e ricadente nel Comune di Terre del Reno (FE). Questo Comune, frutto di recente fusione tra Sant’Agostino e Mirabello, gestisce la materia forestale e non ha un’Unione di Comuni di riferimento in quanto è stata recentemente e definitivamente ratificata la cessazione dell’Unione Alto Ferrarese. Il complesso demaniale “Bosco Panfilia” è sito della Rete Natura 2000, ma non ricade in Parco o Riserva regionale. Il Comune sembra essere l’ente maggiormente vocato a prendere in gestione l’area, ancorché interessato, ma non legittimato, stante l’attuale formulazione della norma regionale.)

La LR 17/1993 già prevede apposite risorse regionali destinate agli Enti che in convenzione gestiscono i complessi forestali demaniali; la modifica della norma non necessita variazioni di bilancio: l’assegnazione delle risorse di cui sopra avviene con criteri proporzionali all’entità delle superfici gestite da ciascun ente.

Articolo 4 Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15

L’articolo in esame, che modifica l’articolo 7 della LR n. 15 del 2013, recepisce l’art. 33-quater, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha previsto una norma di semplificazione relativa all’installazione di vetrate panoramiche amovibili, aggiungendo tali opere all’elenco degli interventi costituenti attività edilizia libera.

Le modifiche normative proposte non comportano alcun effetto sul bilancio dell’amministrazione regionale.

Articolo 5 Modifiche all’allegato alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15

L’art. 4 modifica l’allegato alla LR n. 15 del 2013, che riporta le definizioni degli interventi edilizi, recependo l’art. 14, comma 1-ter, del DL n. 50 del 2022, convertito con modifiche dalla legge n. 91 del 2022. Questa disposizione statale ha ampliato i casi di aree con vincolo paesaggistico in cui è consentito modificare le caratteristiche dell’edificio originario con un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. Si tratta, in particolare:

- dei “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici” (di cui all’art. 136, comma 1, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché
- delle “bellezze panoramiche e così pure [di] quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze” (di cui all’art. 136, comma 1, lettera d) dello stesso Codice).

In precedenza, la possibilità di apportare dette modifiche all'edificio originario era limitata alle sole agli edifici ricadenti nelle aree cosiddette Galasso (cioè agli edifici collocati nelle aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La nuova previsione è stata quindi recepita nell'allegato alla LR n. 15 del 2013 che presenta la definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia.

Le modifiche normative proposte non comportano alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Articolo 6 Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

La modifica deriva dalle osservazioni trasmesse alla Regione dal Ministero della cultura relativamente all'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2022 che novellava l'articolo 8 della legge 14 del 2014.

Il ministero ha segnalato alcune possibili criticità rispetto alle quali la Regione ha mostrato la propria disponibilità a chiarire ogni dubbio sollevato e a correggere le disposizioni regionali controverse, evitando in tal modo l'eventuale rilievo per illegittimità costituzionale.

Pertanto, le modifiche alla legge regionale n. 14 del 2014 sono il risultato del collaborativo confronto con gli uffici statali volto ad adeguare le norme regionali ai rilievi statali. In tali rilievi il Ministero della cultura osserva che mentre la disposizione, in modo condivisibile, pone in rubrica l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo, al contempo il comma 2 sembrerebbe consentire il consumo di suolo agricolo, anche di rilievo paesaggistico, per realizzare insediamenti produttivi.

Per effetto dei sopracitati rilievi il Ministero ritiene opportuno un intervento di modifica normativa che non possa dare adito a dubbi sulla ratio della scelta normativa operata.

Considerato quindi la priorità della riduzione del consumo di suolo, a maggior ragione in riferimento a beni paesaggistici, si è ritenuto di modificare la norma in oggetto specificando espressamente gli ambiti di applicazione della stessa "a eccezione delle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" che restano comunque escluse dalle localizzazioni previste dall'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.

Ancora in tal senso si è ritenuto opportuno modificare il punto di cui alla lettera a) per specificare ulteriormente l'esigenza della limitazione della dispersione insediativa, inevitabilmente collegata al tema della riduzione del consumo di suolo, rinviando all'articolo 5 comma 4 della legge regionale n. 24 del 2017, che stabilisce "In ogni caso, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato non devono accrescere la dispersione insediativa, individuando soluzioni localizzative contigue a insediamenti esistenti o convenzionati e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento dell'armatura territoriale esistente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4".

Ulteriore modifica migliorativa di natura prettamente definitoria, al primo periodo del comma 2, è rappresentata dalla sostituzione dell'espressione "territorio non urbanizzato" con "territorio rurale", stante la sovrapponibilità delle due espressioni, in ciò adeguandosi a quanto previsto dall'articolo A-

16 (che recita “Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato”) dell'allegato 1 della legge regionale n. 20 del 2000, attualmente ancora in vigore.

Infine, si è ritenuto opportuno aggiungere, oltre al necessario rispetto dei piani paesaggistici, un riferimento sul rispetto dei piani ambientali, trattandosi anche in questo caso di territorio extraurbano.

La modifica normativa proposta non comporta alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale

Articolo 7 Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015

Dalle osservazioni del Ministero della Giustizia del 13 dicembre 2022 – trasmesse dal Dipartimento delle Autonomie regionali della Presidenza del Consiglio alla Giunta regionale nella medesima data –, si evince che l'introduzione della lettera g bis) nell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015 (ad opera dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2022) nel richiamare una generica competenza regionale nell'ambito delle procedure per l'attribuzione della cittadinanza italiana – per quanto programmatica e priva di immediate ricadute a livello normativo –, pare porsi in contrasto con il dettato dell'art. 117, secondo comma lettera i) della Costituzione che, invece, riserva alla competenza esclusiva dello stato le materie inerenti a “cittadinanza, stato civile e anagrafi”.

Allo scopo di evitare qualsiasi possibile fraintendimento relativo ad una presunta competenza regionale in merito al tema dell'attribuzione della cittadinanza formale – per quanto la norma intendesse essere comunque rispettosa della competenza dello Stato –, si ritiene opportuno procedere all'eliminazione della nuova lettera g bis) nel comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2015.

Le modifiche normative proposte non comportano alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Articolo 8 Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015

La modifica si rende necessaria per correggere un mero errore materiale nel riferimento a precedente articolo della medesima legge modificata.

Le modifiche normative proposte non comportano alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Articolo 9 Modifica dell'articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015

La modifica si rende necessaria per correggere un mero errore materiale nel riferimento a precedente articolo della medesima legge modificata.

Le modifiche normative proposte non comportano alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Articolo 10 Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n.18 del 2017

L'articolo introduce una modifica all'art.16 della legge regionale n. 18 del 2017 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019", volto ad eliminare l'ultimo periodo del comma 4.

Tale comma fa riferimento ai beni del demanio idrico che sono stati trasferiti in gestione dallo Stato alla Regione, ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.lgs. 112/1998, la quale vi provvede attraverso l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (per determinati aspetti ai sensi della LR. n.13/2015) e prevede che Regione ed Agenzia procedano in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili affidati in gestione.

Per tale tipologia di beni, la procedura indicata appare né congrua né materialmente possibile, poiché trattasi di categoria generale, come confermato altresì dal fatto che un iter di quel tipo non è stato seguito neanche nel momento del passaggio delle funzioni di gestione dallo Stato alle Regioni. E proprio in virtù della particolare natura di questi beni (tra i quali, a titolo esemplificativo, si collocano anche i corsi d'acqua) si reputa che l'abrogazione della necessità di un verbale di consegna rientri appieno nella sfera delle azioni volte ad una semplificazione amministrativa.

Si evidenzia altresì che tra la Regione e l'Agenzia non sussiste un rapporto di alterità tale da giustificare un procedimento in contraddittorio come quello previsto dalla norma oggetto di modifica. A ciò si aggiunge un tema di carattere organizzativo, relativamente al fatto che le strutture dell'Agenzia che gestiscono operativamente i beni del demanio pubblico dello Stato – ramo idrico sono di fatto le medesime cui competevano analoghe funzioni prima della riforma introdotta dalla LR 13/2015, allorquando le medesime erano collocate in seno all'organigramma regionale.

Le modifiche normative proposte non comportano alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Articolo 11 Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018

L'articolo 6 della Legge Regionale 1/2018 regola le modalità di finanziamento di ART-ER da parte della Regione Emilia-Romagna.

Il modello vigente prevede, per le iniziative di diretta competenza del socio Regione, un programma triennale di indirizzo (senza indicazione finanziaria vincolante) e un programma annuale che definisce i progetti con indicazione puntuale dei capitoli di bilancio che ne garantiscono il finanziamento. Questo modello è stato in parte derogato nel caso di attribuzione della gestione di infrastrutture, in ragione della disponibilità di bilancio in fase di approvazione dei progetti, dello sviluppo pluriennale di queste particolari attività e di un modello di erogazione dei finanziamenti che non corrisponde a quello ipotizzato per il Programma Annuale.

Caratteristiche analoghe contraddistinguono anche lo sviluppo di progettualità nazionali o europee collegate ai fondi strutturali o a gestione diretta della Commissione. Si tratta infatti generalmente di progetti pluriennali, caratterizzate dalla disponibilità di finanziamenti in fase di attribuzione e con

modelli di rendicontazione e gestione dei finanziamenti spesso difforni da quelli convenzionati con il programma annuale. Anche in questo caso, le modalità operative risulterebbero decisamente più efficienti prevedendo la possibilità di convenzioni non vincolate all'annualità, fatto salvo, come nel caso precedente, gli obblighi di comunicazione e trasparenza.

L'emendamento proposto quindi non fa altro che assimilare i progetti europei o nazionali con sviluppo pluriennale alle opere infrastrutturali, essendo i risultati da ottenersi e le dimensioni finanziarie collegate intrinsecamente non assimilabili ad una programmazione annuale.

Le modifiche normative proposte non comportano alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Articolo 12 modifica dell'articolo 5 della legge n. 4 del 2018

L'articolo introduce la modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", volto ad abrogare il comma 3.

Il comma in questione prevede la possibilità per il proponente di richiedere volontariamente la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) dei progetti sotto le soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 e agli allegati A.1, A.2 e A.3 e che non siano ricompresi negli allegati B.1, B.2 e B.3 della legge regionale n. 4/2018.

Tale previsione non è prevista dal D.lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e con l'abrogazione del comma 3 si vuole adeguare la normativa regionale a quella nazionale, anche in considerazione degli ultimi interventi normativi volti a semplificare e snellire le procedure di autorizzazione.

La modifica non comporta impatti sul bilancio regionale.

Articolo 13 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2022

La modifica integra ulteriormente la definizione della "casa degli illustri" per la quale si intende non solo l'edificio fisico che ha conservato la memoria dell'illustre (stante che nel tempo quegli edifici potrebbero anche essere crollati o essere stati demoliti), ma in senso più estensivo quel luogo che ha recuperato l'intero patrimonio dell'artista ricostruendo l'ambiente in cui è vissuto in maniera tale da apparire come la casa originaria, o comunque il luogo in cui è nata la produzione artistica, culturale e l'intera opera dell'illustre o che abbia le caratteristiche di museo monografico.

La modifica non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, restando invariate sia le modalità di erogazione dei contributi sia le risorse messe a disposizione a valere sulla medesima legge regionale.

CAPO III

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2008

Questo titolo prevede tre modifiche alla Legge regionale n. 16/2008, articoli 14-15-16.

Nel loro insieme, gli emendamenti per la modifica della Legge regionale n. 16/2008, come modificata dalla Legge regionale n. 6/2018, intervengono sul Titolo I “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea e alle attività di rilievo internazionale. Attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale”.

Il complessivo intervento di modifica, pur confermando la validità del metodo di lavoro basato sulla Sessione europea annuale e sulla collaborazione a livello politico e tecnico tra Giunta regionale e Assemblea legislativa, si rende necessario con riguardo alle modalità e tempistiche di lavoro, tenuto conto anche del contenuto dell’art. 38 del “Regolamento interno dell’Assemblea legislativa”, rispetto al quale attualmente vi sono alcune incoerenze.

L’obiettivo è quello di anticipare l’avvio della Sessione europea, al fine di consentire un esame più approfondito delle iniziative contenute nel Programma di lavoro annuale della Commissione europea, in un’ottica di un più efficiente coordinamento tra le strutture tecniche e politiche di Giunta e Assemblea, che permetterebbe di addivenire ad una strategia regionale di partecipazione alla formazione delle politiche e del diritto europeo condivisa.

Le modifiche normative proposte relativamente ai seguenti articolo 14-15-16, eminentemente procedurali, non comportano alcun effetto sul bilancio dell’amministrazione regionale.

Articolo 14 Modifiche all’art. 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008

All’articolo 14 è prevista la modifica dell’articolo 4-bis.

La proposta di sostituzione della rubrica dell’art. 4 bis è coerente con l’obiettivo di allineare la legge regionale e l’art. 38 del “Regolamento interno dell’Assemblea legislativa” in base al quale i documenti da assegnare alle Commissioni assembleari per la Sessione europea sono il Programma di lavoro annuale della Commissione europea e la Relazione sullo stato di conformità, mentre il Rapporto conoscitivo è uno strumento, comunque necessario, per lo svolgimento della Sessione europea.

In analogia con la nuova rubrica, occorre modificare anche il comma 1 dell’art. 4 bis.

Articolo 15 Sostituzione dell’art. 5 della legge regionale n. 16 del 2008

All’articolo 15 è prevista la sostituzione dell’art. 5 “Sessione europea”

Da una lettura congiunta dell’art. 38 del “Regolamento interno dell’Assemblea legislativa” e dell’art. 5 della Legge regionale n. 16/2008, i documenti da assegnare alle Commissioni assembleari per la Sessione europea sono il Programma di lavoro annuale della Commissione europea, la cui uscita è solitamente a metà ottobre, e la Relazione sullo stato di conformità che, ai fini dell’art. 29, comma 3, della L. 234/2012, è inviata annualmente dalla Giunta regionale entro il 15 gennaio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Finora, per prassi, l’assegnazione alle Commissioni è avvenuta all’arrivo in Assemblea del Rapporto conoscitivo della Giunta regionale, che è redatto dalle varie Direzioni regionali secondo tempistiche

differenti e non predeterminabili che, a cascata, incidono sull'attività degli uffici preposti e, quindi, sull'autonomia dell'Assemblea legislativa e sulle prerogative dei Consiglieri regionali.

L'intervento di modifica è invece finalizzato ad anticipare tale assegnazione, subordinandola al termine fissato dalla L. 234/2012 per la presentazione della Relazione sullo stato di conformità.

Questo consentirebbe di avere tempi certi per l'avvio della Sessione europea e di anticipare a febbraio i lavori nelle Commissioni consiliari.

La differenza sarebbe sostanziale in quanto consentirebbe, in un'ottica di maggior efficienza dell'iter assembleare, di programmare in anticipo lo svolgimento delle attività della Sessione europea, di fissare le date delle sedute delle Commissioni, di invitare in anticipo eventuali relatori esterni (rappresentanti istituzionali dei Ministeri o dell'Unione europea) e di fissare la seduta dell'Aula nel mese di aprile.

Inoltre, potendo organizzare sulla base di tempi certi l'attività, le iniziative del programma di lavoro della Commissione europea ritenute di particolare interesse per il territorio regionale potrebbero essere condivise nella Conferenza dei Capigruppo e dei Presidenti di Commissione, consentendo così agli organi politici di individuare le iniziative sulle quali concentrare la propria attenzione.

Articolo 16 Inserimento dell'art. 5 bis nella legge regionale n. 16 del 2008

L'articolo 16 prevede l'introduzione di un nuovo articolo 5 bis "Svolgimento sessione europea".

L'inserimento dell'art. 5 bis nella legge regionale n. 16/2008 è preordinato a consentire un avvio certo e tempestivo della Sessione europea, nonché un maggiore coinvolgimento degli organi politici, permettendo di attivare il confronto all'interno delle Commissioni assembleari nel mese di febbraio.

Ogni Commissione svolgerà due sedute: la prima finalizzata ad approfondire le iniziative in esame attraverso il confronto con gli Assessori o, eventualmente, audizioni con esperti; la seconda, invece, finalizzata all'approvazione del parere.

Inoltre, in un processo politico complesso come quello della Sessione europea, la nomina di due consiglieri di riferimento istituzionale per l'esercizio delle funzioni analoghe a quelle dei relatori di maggioranza e minoranza faciliterebbe lo svolgimento dei lavori garantendo un maggiore coordinamento delle varie fasi.

Attraverso questa modalità di lavoro, la Risoluzione che ne deriverebbe avrebbe un chiaro ed autentico contenuto politico.

In tal modo, l'Assemblea legislativa eserciterebbe in modo effettivo la propria funzione di indirizzo politico nei confronti della Giunta su alcune iniziative ritenute particolarmente strategiche per lo sviluppo del territorio sulle quali è importante lavorare nella successiva fase (cosiddetti "seguiti") di formazione delle politiche e del diritto europeo.

Capo IV

Adeguamenti normativi in materia di trasporti

Capo relativo ad interventi del settore trasporti

Articolo 17 Modifica dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998

Al comma 4 bis dell'art.34 (Contributi sugli investimenti), dopo le parole: "sovra comunali" sono inserite le parole: "ovvero siano previsti in strumenti di pianificazione regionale per la tutela dell'ambiente".

la modifica permette di ampliare le ipotesi di deroga al limite del 70% di contribuzione regionale previsto al comma 1 dell'art 34 della LR 30 del 1998 norma per il finanziamento degli investimenti previsti all'art.31 comma 2 lett. d), comprendendo, tra le altre ipotesi di deroga già previste nel comma 4 bis, gli interventi compresi nella pianificazione regionale trasportistica o di per la tutela dell'ambiente, anche se non di livello sovra comunale o sovra provinciale, al fine di permettere un maggiore utilizzo delle risorse provenienti dallo Stato inerenti soprattutto all'attuazione del PNRR.

La norma non impatta sul bilancio regionale. Infatti, a parità di risorse stanziare, la Regione potrà provvedere alla ripartizione delle risorse stesse secondo una percentuale diversa in relazione alla tipologia di intervento, come già avviene. Le risorse stanziare sui capitoli relativi a questo articolo della legge non variano, ciò che varia è la misura del contributo che potrà essere erogato dalla Regione.

Articolo 18 Sostituzione dell'articolo 233 della legge n. 3 del 1999

La proposta di sostituzione dell'art.233 contiene alcune modifiche al precedente testo finalizzate ad adeguarlo alle integrazioni apportate all'art.9 del Dlgs n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada) in materia di competizioni sportive su strada, dall'art.1 comma 607 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Tale norma ha introdotto il seguente periodo (il terzo) al comma 1 del citato articolo 9 del D.lgs n. 285 del 1992: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara», di fatto ampliando le tipologie di competizioni su strada considerate dalla disposizione.

Con l'art. 233, comma 1, della legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, la competenza al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada con o senza veicoli a motore era già stata trasferita, in ragione della titolarità delle strade, ai Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune ed alle Province nei rimanenti casi, con un rinvio generale alla disciplina prevista all'articolo 9 del D.lgs n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada).

Successivamente, la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, agli articoli 25 (Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto) e 28 (Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada), ha confermato l’attribuzione della predetta funzione di rilascio delle autorizzazioni alla Città metropolitana di Bologna ed alle Province, prevedendo espressamente:

- al comma 5 dell’art 25: “La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali ed alle competizioni sportive su strada”
- al comma 3 dell’art.28: “Con riferimento alle competizioni sportive su strada le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti e con le modalità di cui all' articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999”.

Risulta quindi evidente che, l’art. 233 nell’aver già operato un rinvio generale a tutte le competizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), comprende anche quelle oggetto dell’integrazione apportata all’art.9 del Dlgs n. 285 del 1992 dal citato art.1 comma 607 della legge di bilancio 2021, laddove contempla già che “qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate”.

La nuova formulazione dell’articolo 233, pertanto, rende esplicita la già indubbia competenza anche per la fattispecie in oggetto, relativa alle gare senza veicoli a motore che interessano il territorio di più regioni, annoverandola espressamente fra le competenze già attribuite alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dell’Emilia-Romagna con le norme sopra citate.

Le modifiche normative proposte non comportano alcun effetto sul bilancio dell’amministrazione regionale.

Articolo 19 Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2015

La modifica è dettata dalla necessità di rimuovere un riferimento normativo errato ad un preciso articolo, con la modifica si fa un generico riferimento alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

Le modifiche normative proposte non comportano alcun effetto sul bilancio dell’amministrazione regionale.

Articolo 20 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2015

La modifica è dettata dalla necessità di rimuovere un riferimento normativo errato ad un preciso articolo, con la modifica si fa un generico riferimento alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

Le modifiche normative proposte non comportano alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Articolo 21 Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2017

Articolo 22 Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017

Le modifiche hanno la finalità di prevedere tra i beneficiari, le persone fisiche (in questo caso residenti in Regione e verrà specificato nello specifico bando) quali destinatarie delle risorse Statali che entro pochi mesi saranno assegnate alla Regione in attuazione del DD 412/2020 (in allegato), per l'acquisto di bici a pedalata assistita. Il bando sarà approvato, naturalmente, solo a seguito dell'emanazione decreto di concessione del finanziamento statale e della conseguente istituzione dei capitoli di spesa.

Le modifiche prevedono l'inclusione, tra i beneficiari dei contributi regionali, dei cittadini della Regione, al fine di attuare progetti regionali finanziati con risorse Statali di prossima provenienza volte alla riduzione dell'inquinamento dell'aria e alla tutela dell'ambiente.

Le modifiche normative proposte non comportano alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Capo V

Modifiche e adeguamenti normativi in materia sanitaria

Articolo 23 Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004

L'articolo di legge modifica la disciplina stabilita dall'art. 10 della legge regionale n. 29 del 2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale", che detta le disposizioni in tema di "Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico".

Le modifiche interessano la disposizione contenuta nel comma 7, diretta a disciplinare le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa della dirigenza sanitaria da parte degli IRCCS, anche al fine di adeguarla alle disposizioni di principio dettate in materia del legislatore statale con la legge n. 118 del 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", all'art. 20 "Selezione della dirigenza sanitaria".

Va considerato che, ai sensi del D.Lgs. 288/2003 ("Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 32"), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS sono enti del SSN a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica. Spettano alle Regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e ricerca svolte dagli Istituti, da esercitarsi nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute. Il trattamento giuridico ed economico del personale è sottoposto

alla disciplina del D.Lgs. 502/1992 (si vedano al riguardo le norme in materia di dirigenza sanitaria, stabilite dall'art. 15 del citato decreto, con particolare riferimento a quelle contenute nel comma 7-bis, relative al conferimento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza sanitaria, come modificate dalla già richiamata legge n. 118/2022), del D.Lgs. 165/2001, nonché alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Con specifico riferimento alla composizione della commissione incaricata di effettuare la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa degli IRCCS occorre anche tenere conto della norma di principio desumibile dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 288/2003.

Detta disposizione stabilisce che “La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale”.

Essa va letta in relazione alle sopravvenute modifiche della disciplina di riferimento della materia relativa alla disciplina della dirigenza sanitaria, contenuta ora nell'art. 15, comma 7-bis, che, con l'obiettivo di garantire maggiore imparzialità nelle procedure di nomina dei titolari degli incarichi in esame, hanno significativamente innovato, tra l'altro, i criteri per la composizione della commissione, stabilendo che essa sia composta dal direttore sanitario dell'azienda, e da tre direttori di struttura complessa individuati, tramite sorteggio, nell'ambito di un elenco nazionale nominativo, costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale della medesima disciplina dell'incarico da conferire, e che il presidente sia il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. Normativa di principio, quella appena richiamata, applicabile anche agli IRCCS, alla luce delle disposizioni prima richiamate del D.Lgs. 288/2003.

Ne discende quindi che il principio desumibile dalla legislazione statale che occorre rispettare nella disciplina della materia in esame, riferita agli IRCCS, è quello relativo alla presenza nella commissione di selezione del Direttore scientifico.

L'articolo di legge si propone quindi di aggiornare la disciplina stabilita dalla vigente legge regionale n. 29 del 2004, al fine di tenere conto delle modifiche nella legislazione statale.

Viene quindi riformulato l'art. 10, comma 7, della legge regionale 29 del 2004, prevedendo che i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria sono disciplinati dall'art. 8, comma 3, della stessa legge (che disciplina la medesima materia con riferimento alle aziende ed enti del SSR), nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003. A questo fine, viene previsto che la Commissione di cui all'art. 15, comma 7-bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico.

In merito alla presenza nella commissione sia del direttore scientifico che del direttore sanitario, si svolgono alcune ulteriori considerazioni. Come evidenziato nella direttiva della Giunta regionale adottata in applicazione dell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 29/2004 (si veda la DGR n. 65/2023), il direttore sanitario "svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo professionali espressi dal direttore generale, con il supporto degli organismi aziendali competenti, in sede di definizione del fabbisogno". In questa prospettiva la presenza nella commissione di entrambe le figure, per le strutture complesse degli IRCCS, consente di garantire che questa funzione di garanzia rispetto alle esigenze aziendali, così come espresse in sede di definizione del fabbisogno, sia adeguatamente svolta in seno alla commissione con riferimento sia alle attività assistenziali che a quelle di ricerca assicurate dalla struttura complessa a cui fa riferimento la procedura.

Le modifiche normative proposte non comportano alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Articoli 24-25-26

In chiusura, il capo comprende tre articoli di modifica (articolo 24, 25 e 26) alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n.50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n.61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale).

Tali modifiche sono rese necessarie dalla sostituzione del Piano della Performance con il nuovo strumento del Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113, che va ricomprendere quello che era il precedente Piano.

Le modifiche proposte rappresentano mero aggiornamento normativo, ed in quanto tale non comportano alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Articolo 24 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2018

L'articolo n. 4 elenca gli strumenti della programmazione pluriennale, si impone dunque la sostituzione del Piano della performance precedentemente previsto alla lettera a), con il nuovo strumento che ne prende il posto.

Articolo 25 Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018

L'articolo n. 5 introduce lo strumento del Piano della performance, come detto, superato dalla nuova normativa, per cui viene sostituito sia il testo dell'unico comma, che la rubrica.

Articolo 26 Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2018

L'articolo n. 11 prevede la relazione sulla Performance; lo strumento non viene mutato, ma vengono variati i suoi riferimenti, nello specifico Piano integrato di attività ed organizzazione.

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2023

Le modifiche del presente capo sono dettate da un'interlocuzione degli uffici legislativi regionali con il Dipartimento delle autonomie e per tramite dello stesso dipartimento, con i Ministeri del Lavoro e della Cultura.

I ministeri già menzionati hanno avanzato osservazioni relative ad una possibile incompatibilità costituzionale di alcune norme della legge della regione Emilia-Romagna sul terzo settore (legge regionale 13 aprile 2023, n.3).

In maniera particolare i primi cinque articoli di modifica sono frutto di osservazioni del Ministero del Lavoro, l'ultimo di osservazioni del Ministero della Cultura.

Le modifiche proposte rappresentano mero aggiornamento normativo, ed in quanto tale non comportano alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Articolo 27 Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2023

L'articolo 1 della legge, nel delineare l'ambito del riconoscimento regionale alle forme associazionistiche, fa riferimento ad enti "filantropici e organizzazioni di volontariato"; tali definizioni sono riservate dal legislatore statale agli iscritti al RUNTS, per cui il Ministero del Lavoro ha evidenziato un possibile profilo di incostituzionalità della norma.

Si è pertanto ritenuto di poter procedere ad una soppressione dei termini utilizzati in precedenza lasciando al più sfumato termine "associazioni" già presente nella lettera della norma la possibilità di ricomprendere gli enti non più esplicitamente richiamati.

Articolo 28 Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023

L'articolo 3 della legge al comma 1 delinea l'ambito di azione della legge, ad alla lettera a) affronta l'aspetto delle rappresentanze locali presso la regione degli enti del terzo settore in eventuali ramificazioni territoriali. La formulazione è stata modificata per rendere più chiaro il riferimento ad un ambito strettamente regionale.

Articolo 29 Modifica dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2023

L'articolo 6 della legge, nel definire l'ambito azione dei comuni all'interno del contesto della legge, fa riferimento ad enti "filantropici e organizzazioni di volontariato"; tali definizioni sono riservate dal legislatore statale agli iscritti al RUNTS, per cui il Ministero del Lavoro ha evidenziato un potenziale profilo di incostituzionalità della norma.

Si è anche provveduto all'aggiornamento del riferimento al codice dei contratti pubblici, dal momento che dopo l'approvazione della legge è entrato in vigore il nuovo decreto legislativo n. 36/2023.

Si è pertanto ritenuto di poter procedere ad una soppressione dei termini utilizzati in precedenza lasciando al più sfumato termine "associazioni" già presente nella lettera della norma la possibilità di ricomprendere gli enti non più esplicitamente richiamati.

Articolo 30 Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023

L'articolo 7 della legge, si riferisce al tema del riconoscimento degli organismi di rappresentanza degli enti. Su indicazione del Ministero del Lavoro si è ritenuto di specificare, a scanso di fraintendimenti, che è in ogni caso fatta salva l'autonomia statutaria dei singoli enti, e quindi il "riconoscimento" regionale, è semplicemente un riconoscimento di quanto stabilito dai singoli enti come espressione della potestà statutaria.

In tal senso si è ritenuto di inserire, al comma 2 e al comma 5, un riferimento esplicito alla suddetta potestà statutaria.

Articolo 31 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023

L'articolo 9 prende in considerazione le reti associative. Anche in questo caso le modifiche apportate sono nel senso di una maggiore chiarezza sul tipo di azione della Regione.

Si è dunque preferito sostituire ai commi 1 e 2 il termine "riconosce" con il termine "promuove".

Sempre al comma 2 si è preferito eliminare la lettera d) che nel trattare di controlli sugli enti poteva venire fraintesa nella sua estensione e lasciare immaginare una forma, non prevista e non voluta, di controllo amministrativo regionale sulle reti associative degli enti previsti dalla normativa, duplicando in tal modo il livello statale.

Infine, si è anche intervenuti eliminando il terzo comma dell'articolo, che nella lettura del Ministero poteva apparire lesivo di competenza statale.

Articolo 32 Modifica All'articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023

L'articolo 22 prevede l'uso, da parte degli enti previsti dalla legge, di beni mobili ed immobili della regione. Su indicazione del Ministero della Cultura, si è ritenuto opportuno inserire, in coda al comma 1, un rinvio a quanto previsto dal codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), valido anche per gli articoli seguenti (23,27 e 28) che possano prevedere l'utilizzo di beni sotto tutela.

Capo VII

Disposizioni relative al CORECOM, al Difensore civico regionale e al Collegio dei revisori dei conti

Articolo 33 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001

L'intervento modificativo è preordinato ad allineare l'ammontare dell'indennità di funzione dei componenti del CORECOM con la complessità delle funzioni, proprie e delegate da AGCOM, assegnate dalla legislazione vigente al Comitato stesso, parametrandola – altresì – all'indennità riconosciuta ai componenti del collegio dei revisori dei conti.

In particolare, si modifica l'indennità di funzione dei componenti del CORECOM, diversi dal presidente, il cui ammontare viene ridefinito nella misura del quarantacinque per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali, pari a 5.000 euro al mese, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2013 recante "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea" (cd. "TUAL").

Per il presidente del Comitato si prevede l'introduzione di una maggiorazione del venti per cento dell'indennità stessa, attese le funzioni allo stesso riconosciute ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2001 nonché in coerenza con quanto previsto per il presidente del collegio dei revisori dei conti ex art. 10 della L.R. 18/2012.

Le modifiche all'art. 11 della L.R. 1/2001 operano sull'indennità di funzione dei componenti del CORECOM, diversi dal presidente, il cui ammontare viene ridefinito nella misura del quarantacinque per cento dell'indennità di carica mensile prevista per i consiglieri regionali (euro 5.000). Per il presidente del CORECOM si prevede l'introduzione di una maggiorazione del venti per cento dell'indennità stessa, attese le funzioni connesse alla carica.

L'effetto per il bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa regionale su base annua è complessivamente di euro 30.000. Per il 2023, gli oneri a carico del bilancio regionale sono stimati, prudenzialmente, in euro 15.000 considerando la decorrenza della prima elezione a decorrere da luglio 2023.

Nello specifico, le spese per la L.R. 1/2001 sono imputate, così come previsto dall'art. 21 della legge stessa, al bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa, nell'ambito della MISSIONE 1: "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - PROGRAMMA 1: "Organi istituzionali" che, nel suo insieme, sulla base delle analisi effettuate dai tecnici risulta capiente per l'assorbimento di tali oneri nell'ambito del bilancio 2023-2025.

Articolo 34 Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003

L' articolo modifica la L.R. 25/2003 nella parte in cui disciplina l'indennità di funzione riconosciuta al Difensore civico regionale.

La modifica nasce dall'esigenza di uniformare i compensi spettanti agli Istituti di garanzia regionali, adeguandoli all'attuale contesto.

Segnatamente, con l'intervento emendativo si riduce l'indennità del Difensore civico, il cui ammontare scende dal sessanta per cento al quarantacinque per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali, pari a 5.000 euro al mese, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2013 "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea" (cd. "TUAL").

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa dove sono imputate le spese inerenti alla L.R. 25/2003 (MISSIONE 1: "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - PROGRAMMA 1: "Organi istituzionali") ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge stessa. Si prevede, infatti, un risparmio di spesa. A decorrere dal primo mandato successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità mensile di funzione per il difensore civico sarà pari al quarantacinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, in luogo dell'attuale sessanta per cento. Su base annua si prevede quindi un risparmio di euro 9.000 oltre Cassa previdenziale e IVA di legge, se dovuti.

Articolo 35 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 2012

La modifica è finalizzata a definire, più dettagliatamente e a livello legislativo, le modalità di estrazione per la nomina dei componenti del collegio, definendo in legge criteri direttivi ai quali deve conformarsi l'Ufficio di Presidenza nel disciplinare la relativa procedura.

In particolare, mentre il testo vigente rinvia completamente la definizione di tali modalità ad una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea (che stabilisce, altresì, le regole di predisposizione dell'avviso per la formazione dell'elenco e di tenuta dell'elenco stesso), con l'emendamento si prevede che: a) in caso di costituzione di un nuovo Collegio siano estratti tre nominativi; b) è necessaria un'ulteriore estrazione sia nel caso in cui i soggetti estratti non risultassero in possesso dei requisiti dichiarati, sia nel caso di cessazione anticipata dei componenti del Collegio.

Le modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 2012 sono di carattere ordinamentale senza effetti per il bilancio regionale.

Articolo 36 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 18 del 2012

L'intervento modificativo è preordinato ad allineare l'ammontare dell'indennità di funzione dei componenti del collegio dei revisori dei conti con la complessità delle funzioni assegnate dalla legislazione vigente al collegio stesso, anche in considerazione di una valutazione comparativa delle indennità di funzione corrisposte ai componenti del collegio dei revisori dei conti in altre Regioni e negli Enti locali di maggiori dimensioni della Regione Emilia-Romagna.

L'intervento emendativo all'art. 10 della L.R. 18/2012 modifica l'indennità di funzione dei componenti del collegio dei revisori dei conti, il cui ammontare viene ridefinito nella misura del quarantacinque per cento dell'indennità di carica mensile prevista per i consiglieri regionali (euro 5.000). Per il presidente del collegio si prevede una maggiorazione del venti per cento, in luogo dell'attuale maggiorazione del cinquanta per cento.

L'effetto per il bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa su base annua è complessivamente pari ad euro 23.400 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, quindi euro 29.690. Per il 2023,

prudenzialmente tenendo conto di una decorrenza dal mese di luglio, l'onere a carico del bilancio regionale è stimato in euro 15.000.

Nello specifico, le spese per la L.R. 18/2012 sono imputate, così come previsto dall'art. 13 della legge stessa, al bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa nell'ambito della MISSIONE 1: "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - PROGRAMMA 1: "Organi istituzionali" che, nel suo insieme, sulla base delle analisi effettuate dai tecnici risulta capiente per l'assorbimento di tali oneri nell'ambito del bilancio 2023-2025.